

		 <i>Notaio</i> <i>Iolanda Gabriella</i> <i>De Zio</i>
Repertorio n. 2407	Raccolta n. 1949	
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	DELL'ASSOCIAZIONE	
"ACCADEMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE DI FLEBOLOGIA EMO-	DINAMICA"	Registrato a Bari
	REPUBBLICA ITALIANA	il 10 giugno 2024
	L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di giugno	al n. 24863 / 1T
	(7 giugno 2024)	
	In Triggiano, nel mio studio al Corso Vittorio Emanuele n. 226,	
	alle ore diciassette e minuti quindici.-	
	Innanzi a me dottoressa Iolanda Gabriella De Zio, Nota-	
	io in Triggiano, iscritta al Ruolo del Collegio Notari-	
	le del Distretto di Bari,	
	si è costituito il signor:	
	- DI GIOIA Antonio, cittadino italiano, nato a Capurso	
	il 15 giugno 1954 e domiciliato per la carica presso la	
	sede della associazione di cui appresso, il quale di-	
	chiara di intervenire al presente atto per presiedere	
	l'assemblea di cui <i>infra</i> nella qualità di Presidente	
	del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'as-	
	sociazione non riconosciuta "ACCADEMIA ITALIANA E INTER-	
	NAZIONALE DI FLEBOLOGIA EMODINAMICA" - in sigla	
	"A.I.I.F.Em.", associazione costituita in Italia con at-	

	to a mio rogito in data 9 novembre 2023, Repertorio n.	
	2181, registrato a Bari il giorno 1 dicembre 2023 al n.	
	49644/1T, con sede in Capurso alla Via Casamassima n.	
	37, codice fiscale 93545310729.-	
	Il costituito, della cui identità personale io Notaio	
	sono certo, mi fa presente che è oggi riunita, in que-	
	sto luogo ed a quest'ora, l'assemblea dei soci della	
	predetta associazione "ACCADEMIA ITALIANA E INTERNAZIO-	
	NALE DI FLEBOLOGIA EMODINAMICA" - in sigla	
	"A.I.I.F.Em.", per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO:	
	1) modifica dello statuto per adeguamento alle disposi-	
	zioni dettate in materia di associazione di promozione	
	sociale dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;	
	2) delega di poteri.-	
	Il costituito mi richiede di redigere il verbale della	
	presente assemblea ed io Notaio, aderendo alla richie-	
	sta fattami, do atto di quanto segue.-	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.	
	13 (tredici) dello statuto sociale, il sopra costituito	
	signor DI GIOIA Antonio, il quale dichiara, constata e	
	fa constare:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con le	
	modalità previste dallo statuto;	
	- che sono presenti in proprio i soci signori:	

	* esso costituito, DI GIOIA Antonio, nato a Capurso il	
	15 giugno 1954 ed ivi residente alla Via Casamassima n.	
	37 (codice fiscale DGI NTN 54H15 B716Y);	
	* DI GIOIA Giuseppe, nato a Bari il 15 marzo 1984 ed	
	ivi residente alla Via Niccolo' Piccinni n. 59 (codice	
	fiscale DGI GPP 84C15 A662U);	
	- che sono presenti per delega scritta, acquisita agli	
	atti dell'associazione, in favore del signor DI Gioia	
	Antonio, i soci signori:	
	* CIOFFI Giovanni, nato a Napoli (Na) il 28 novembre	
	1958 ed ivi residente alla Via Cervantes n. 55/16 (codi-	
	ce fiscale CFF GNN 58S28 F839I);	
	* CAPRIOTTI Ivano, nato a Sant'Egidio alla Vibrata (TE)	
	il 22 ottobre 1957 ed ivi residente alla Via Pietro Nen-	
	ni n. 13 (codice fiscale CPR VNI 57R22 I318R);	
	* FILIPPO Sergio, nato a Cosenza (CS) il 9 gennaio 1958	
	e residente a Rende (CS) alla Traversa 03 John F. Kenne-	
	dy n. 7 (codice fiscale FLP SRG 58A09 D086Z);	
	- che sono altresì presenti per delega scritta, acquisi-	
	ta agli atti dell'associazione, in favore del signor DI	
	Gioia Giuseppe, i soci signori:	
	* BERARDI Elsa, nata a Ruvo di Puglia il 18 settembre	
	1954 e residente in Bari alla Via Lucera n. 6 (codice	
	fiscale BRR LSE 54P58 H645F);	
	* ANTONICA Gianfranco, nato a Zollino (LE) il 16 dicem-	

	bre 1958 e residente in Bari alla Via Timavo n. 32 (co-	
	dice fiscale NTN GFR 58T16 M187B);	
	* DELFRATE Roberto, nato a Parma (PR) il 14 maggio 1957	
	ed ivi residente in Strada Montanara n. 53 (codice fi-	
	scale DLF RRT 57E14 G337R);	
	- che sono, dunque, presenti, in proprio e per delega,	
	più di tre quarti degli associati e che i medesimi sono	
	legittimati ad intervenire alla presente assemblea;	
	- che è presente il Presidente del Consiglio Direttivo	
	della detta associazione in persona del costituito si-	
	gnor DI GIOIA Antonio, come innanzi generalizzato,	
	nonché il consigliere DI GIOIA Giuseppe, nonché per de-	
	lega i consiglieri DELFRATE Roberto e FILIPPO Sergio;	
	- che l'associazione non ha organo di controllo o revi-	
	sore;	
	- che l'assemblea è validamente costituita anche ai sen-	
	si dell'art. 21 cod. civ. e quindi è legittimata a deli-	
	berare sugli argomenti all'ordine del giorno.-	
	Prende la parola il Presidente, il quale dichiara aper-	
	ta la seduta e, con riferimento all'argomento all'ordi-	
	ne del giorno, comunica che la presente assemblea è sta-	
	ta convocata per esaminare ad approvare le modifiche	
	statutarie necessarie per consentire l'iscrizione della	
	associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti	
	del Terzo Settore quale associazione di promozione so-	

	ciale con i requisiti previsti dal D.lgs. n. 117/2017 e	
	s.m.i.; fa presente, altresì, che l'associazione in og-	
	getto, pur divenendo associazione di promozione socia-	
	le, non intende al momento acquisire personalità giuri-	
	dica e pertanto la presente operazione non può qualifi-	
	carsi come trasformazione ai sensi dell'art. 42/bis	
	cod.civ.. Il Presidente, a questo punto, dà lettura al-	
	l'assemblea del nuovo testo dello statuto da adottare.-	
	Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti il	
	seguente testo di deliberazione:	
	"L'assemblea dei soci dell'associazione "ACCADEMIA ITA-	
	LIANA E INTERNAZIONALE DI FLEBOLOGIA EMODINAMICA" - in	
	sigla "A.I.I.F.Em.", preso atto delle dichiarazioni del	
	Presidente, ritenuto utile e necessario quanto propo-	
	sto, all'unanimità, con voto espresso per alzata di ma-	
	no, secondo l'accertamento fattone dal Presidente stes-	
	so,	
	DELIBERA	
	1) di adottare un nuovo statuto sociale adeguato alla	
	normativa in tema di associazione di promozione sociale	
	ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 in conformità al model-	
	lo standard tipizzato approvato con determinazione n.	
	223 del 2019 Regione Puglia;	
	2) di delegare al Consiglio Direttivo tutti i poteri	
	per l'attuazione della presente delibera."	

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo

la parola, il Presidente, accertati i risultati della

votazione li proclama e dichiara chiusa l'assemblea, es-

sendo le ore diciotto e minuti trenta.-

Il Presidente mi consegna lo statuto nella sua redazio-

ne aggiornata, che si allega al presente atto sotto la

```
lettera "A".
```

Si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 82, comma

3 (esenzione dall'imposta di registro) e comma 5 (esen-

zione dall'imposta di bollo), del D.Lgs. n. 117/2017.-

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto, del

quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura al co-

stituito che, da me interpellato, lo approva.-

Dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia

fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa sei pa-

gine di due fogli.-

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti quaranta.-

Firmato: Antonio Di Gioia - Notaio Iolanda Gabriella De

Zio (L.S.)

		Allegato "A"
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	al rep. n. 2407 racc. n.1949
	"ACCADEMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE DI FLEBOLOGIA EMO-	
	DINAMICA - APS" - in sigla "A.I.I.F.Em. - APS".	
	<u>Costituzione - Denominazione - Sede - Durata</u>	
	Art. 1) È costituita, nel numero minimo dei soci previ-	
	sto dalla legge, con sede in Capurso alla Via Casamassi-	
	ma n. 37, quale Ente del terzo settore, un'associazione	
	denominata "ACCADEMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE DI FLE-	
	BOLOGIA EMODINAMICA - APS" - in sigla "A.I.I.F.Em. -	
	APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs n.	
	117/2017. L'associazione ricomprenderà nella denomina-	
	zione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).-	
	Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello	
	stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio	
	Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra	
	città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea	
	di modifica dello statuto.	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Art. 2) L'associazione "ACCADEMIA ITALIANA E INTERNAZIO-	
	NALE DI FLEBOLOGIA EMODINAMICA - APS" - in sigla	
	"A.I.I.F.Em. - APS", più avanti chiamata per brevità As-	
	sociazione, si ispira ai principi di democraticità e	
	gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamen-	
	te finalità di solidarietà sociale.	

	<u>Finalità e attività</u>	
	Art. 3) L'associazione opera per il perseguimento, sen-	
	za scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale, nel campo della flebologia, svol-	
	gendo, in via esclusiva o principale, in favore dei pro-	
	pri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti	
	attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Co-	
	dice del Terzo Settore:	
	a) interventi e prestazioni sanitarie, in particolare	
	nel campo della flebologia emodinamica, della diagnosti-	
	ca vascolare e terapia vascolare;	
	b) educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interes-	
	se sociale con finalità educativa, tra cui in particola-	
	re:	
	- migliorare le conoscenze dei professionisti laureati	
	in discipline scientifiche medico-chirurgiche, per svi-	
	luppare la migliore comunicazione delle acquisizioni in	
	ambito emodinamico vascolare;	
	- promuovere la divulgazione delle conoscenze nel campo	
	della flebologia, fornendo ai pazienti informazioni ag-	
	giornate, fondate sulle evidenze scientifiche, utili ad	
	orientarli nelle loro scelte terapeutiche;	
	- promuovere attività di aggiornamento professionale e	

	di formazione permanente per gli associati, con program-	
	mi annuali di attività formativa;	
	- promuovere ed organizzare convegni, congressi, corsi	
	di perfezionamento, pubblicazioni per dibattere argomen-	
	ti di interesse professionale, culturale dell'Associa-	
	zione;	
	- promuovere e favorire la partecipazione degli associa-	
	ti a soggiorni di studio e di perfezionamento in Italia	
	e all'Esteri;	
	- favorire attività didattiche nella disciplina in og-	
	getto, sia all'interno dei presidi ospedalieri, sia sul	
	territorio nazionale ed internazionale, anche attraver-	
	so attribuzione di borse di studio o di altre forme di	
	incentivazione economica;	
	- promuovere iniziative di collaborazione tra gli asso-	
	ciati, per quanto attiene le esperienze professionali	
	di ciascuno;	
	- realizzare iniziative di stampa e di informazione an-	
	che attraverso altri mezzi audiovisivi nell'interesse	
	degli associati, degli operatori di settore contribuendo	
	anche ad elevare il livello conoscitivo specifico	
	della materia;	
	c) formazione universitaria e post-universitaria, tra	
	cui in particolare:	
	- promuovere l'inserimento dell'insegnamento della fle-	

	bologia emodinamica nei vari corsi di specializzazione	
	e l'istituzione di Master e Corsi di Perfezionamento;	
	- promuovere l'istituzione di Albi o Registri Nazionali	
	e Internazionali dei Flebologi Certificati al fine di	
	offrire esperti nel campo della diagnostica e terapia	
	vascolare ed emodinamica venosa;	
	d) ricerca scientifica di particolare interesse socia-	
	le, tra cui in particolare:	
	- promuovere la ricerca di base della fisiopatologia	
	delle malattie venose;	
	- pubblicare ricerche in campo flebologico e settori ad	
	esso correlati;	
	- svolgere attività di studio e di consulenza a favore	
	del settore farmaceutico e dei settori merceologici sul-	
	la validità dei prodotti che comunque possano interessa-	
	re la materia di cui all'oggetto;	
	- costituire gruppi di ricerca per la sperimentazione	
	clinica dei farmaci ed ogni altra attività di ricerca	
	specifiche.-	
	Ed in particolare persegue la finalità di rappresentare	
	la flebologia in Italia e all'estero elevando il presti-	
	gio italiano e internazionale in questa disciplina. In	
	tale contesto l'associazione intende operare per il be-	
	ne comune contribuendo all'elevazione del prestigio del-	
	la medicina italiana ed internazionale in questa disci-	

	plina.-	
	La finalità è perseguita per mezzo della ricerca, lo	
	studio e l'approfondimento multidirezionale degli svi-	
	luppi scientifici e tecnologici raggiunti in flebolo-	
	gia, <i>in primis</i> attraverso il metodo C.H.I.V.A., con	
	l'ausilio della diagnostica vascolare, clinica e stru-	
	mentale.-	
	Art. 4) L'associazione realizza i propri scopi con le	
	seguenti attività:	
	- collaborare con gli Ordini Professionali per attivare	
	tutte quelle iniziative culturali atte a migliorare la	
	preparazione professionale degli iscritti ed a indicare	
	nuovi sbocchi professionali nel mondo del lavoro;	
	- elaborare linee associative di comune interesse inter-	
	pretandone i contenuti nei rapporti sindacali e nei con-	
	fronti dei livelli legislativi regionali e statali,	
	nonché nei riguardi degli organismi della pubblica ammi-	
	nistrazione;	
	- tutelare ed assistere in sede stragiudiziale i singo-	
	li associati in relazione a problemi concernenti l'atti-	
	vità professionale con il soccorso di attività consulti-	
	ve organizzate dall'Associazione.-	
	Art. 5) Per lo svolgimento delle predette attività l'as-	
	sociazione si avvale prevalentemente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone ade-	

	renti agli enti associati.	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione	
	potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui	
	le reti associative, di cui condivide finalità e meto-	
	di, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al	
	fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
	Art. 6) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017	
	l'associazione potrà svolgere anche attività diverse ri-	
	spetto a quelle d'interesse generale, secondarie e stru-	
	mentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e li-	
	miti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
	L'individuazione di tali attività sarà operata dal Con-	
	siglio Direttivo con apposita delibera.-	
	<u>Soci</u>	
	Art. 7) Possono diventare soci dell'associazione tutti	
	coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi	
	e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.	
	Possono essere ammessi come associati altri enti del	
	Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che	
	il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento	
	del numero delle associazioni di promozione sociale ade-	
	renti.	
	Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato	
	al pagamento della quota associativa annuale nei termi-	
	ni prescritti dal Consiglio Direttivo.	

	Art. 8) La domanda di ammissione a socio deve essere	
	presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deci-	
	derà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione	
	dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel li-	
	bro soci.	
	Art. 9) Il rigetto della domanda di iscrizione deve es-	
	sere comunicato per iscritto all'interessato specifican-	
	done i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo ca-	
	so, l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la	
	facoltà di presentare ricorso all'assemblea che pren-	
	derà in esame la richiesta nel corso della sua prima	
	riunione.	
	<u>Diritti e doveri dei soci</u>	
	Art. 10) I soci hanno il diritto di essere informati su	
	tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di	
	partecipare con diritto di voto alle assemblee, di esse-	
	re eletti alle cariche sociali e di svolgere le atti-	
	vità comunemente concordate.	
	Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali	
	previa richiesta da formularsi al Presidente e da eva-	
	dersi entro 15 (quindici) giorni.	
	Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preav-	
	viso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenen-	
	za all'associazione.	
	I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La	

	quota associativa ed ogni altra somma versata non è rim-	
	borsabile, rivalutabile e trasmissibile.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispetta-	
	re le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.	
	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associa-	
	zione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stes-	
	sa.	
	<u>Perdita della qualità di socio</u>	
	Art. 11) La qualità di socio si perde:	
	a) per morte;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale re-	
	cesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo	
	per il pagamento della quota sociale per l'anno in cor-	
	so;	
	d) per esclusione.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che	
	si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o compor-	
	tamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione	
	di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che	
	senza adeguata ragione si mettano in condizione di inat-	
	tività prolungata.	
	La perdita della qualità di socio è deliberata dal Con-	
	siglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione	
	di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessan-	

	ta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea,	
	che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta)	
	giorni dal ricorso medesimo.	
	<u>Volontari</u>	
	Art. 12) Sono volontari gli associati che aderiscono	
	all'associazione prestando, per libera scelta ed in mo-	
	do personale, attività spontanea, gratuita, senza fini	
	di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini	
	di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in	
	alcun modo nemmeno dal beneficiario.	
	Al volontario possono essere rimborsate dall'associazio-	
	ne soltanto le spese effettivamente sostenute e documen-	
	tate per l'attività prestata, entro limiti massimi e al-	
	le condizioni preventivamente stabilite dall'associazio-	
	ne. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo	
	forfetario.	
	Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 le	
	spese sostenute dal volontario possono essere rimborsa-	
	te anche a fronte di una autocertificazione resa ai sen-	
	si dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non supe-	
	rino l'importo di Euro 10 (dieci) giornalieri ed Euro	
	150 (centocinquanta) mensili, previa delibera del Consi-	
	glio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e	
	attività di volontariato per le quali è ammessa questa	

	modalità di rimborso.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e	
	con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente	
	di cui il volontario è socio o associato o tramite il	
	quale svolge la propria attività volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasional-	
	mente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento del-	
	le loro funzioni.	
	I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi	
	dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono as-	
	sicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi	
	allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la re-	
	sponsabilità civile verso terzi.	
	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
	<u>Sostenitori</u>	
	Art. 13) Possono altresì essere riconosciuti in qualità	
	di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli	
	ideali, danno un loro contributo economico libero e vo-	
	lontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non	
	hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma han-	
	no il diritto ad essere informati delle iniziative che	
	vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.	
	<u>Lavoratori</u>	
	Art. 14) L'associazione può assumere lavoratori dipen-	

	denti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o	
	di altra natura, anche dei propri associati, purché non	
	volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento	
	delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3	
	del presente statuto e al perseguimento delle proprie	
	finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impie-	
	gati nell'attività non può essere superiore al cinquan-	
	ta per cento del numero dei volontari o al 5 (cinque)	
	per cento del numero degli associati.	
	<u>Organi Sociali e Cariche Elettive</u>	
	Art. 15) Sono organi dell'associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di controllo, laddove eletto;	
	d) il Revisore dei conti, laddove eletto.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive.	
	<u>L'Assemblea</u>	
	Art. 16) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da	
	tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto	
	se iscritto nel libro degli associati da almeno tre me-	
	si.	
	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la	
	convoca:	
	- almeno una volta all'anno;	
	- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per	

	l'approvazione del bilancio;	
	- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Di-	
	rettivo;	
	- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un de-	
	cimo degli associati.	
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si	
	riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della	
	prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda	
	convocazione, che deve avvenire almeno il giorno succes-	
	sivo alla prima.	
	Art. 17) L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) gior-	
	ni prima del giorno previsto mediante invio di lettera	
	raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamen-	
	te controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero	
	con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certez-	
	za dell'avvenuta ricezione della convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'o-	
	ra e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i	
	punti oggetto del dibattito.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se so-	
	spesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo	
	dell'Assemblea.	
	Art. 18) L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- discute ed approva il bilancio;	
	- approva il bilancio sociale quando previsto dalla leg-	

	ge;	
	- definisce il programma generale annuale di attività;	
	- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri,	
	determinandone previamente il numero dei componenti;	
	- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei	
	componenti dell'Organo di controllo, determinandone pre-	
	viamente il numero dei componenti;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incari-	
	cato della revisione legale dei conti;	
	- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predi-	
	sposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento	
	dell'associazione;	
	- delibera sulle responsabilità dei componenti gli orga-	
	ni sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla	
	perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di	
	cui all'art. 11;	
	- delibera sul ricorso dell'associato contro il provve-	
	dimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;	
	- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e sta-	
	tuto;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusio-	

	ne o la scissione dell'associazione;	
	- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;	
	- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Art. 19) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.	
	È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.	
	Art. 20) Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del	

	patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole	
	di almeno tre quarti degli associati.	
	Art. 21) Nelle delibere di approvazione del Bilancio e	
	in quelle che riguardano la loro responsabilità, i com-	
	ponenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le	
	votazioni si procede normalmente per alzata di mano.	
	Per l'elezione delle cariche sociali si procede median-	
	te il voto a scrutinio segreto su scheda.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono	
	risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposi-	
	to verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sot-	
	toscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.	
	<u>Consiglio Direttivo</u>	
	Art. 22) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo	
	di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti	
	dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministra-	
	tori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura	
	in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibi-	
	li.	
	Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone	
	fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associa-	
	ti, dagli enti associati.	
	Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade	
	dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il falli-	
	to, o chi è stato condannato ad una pena che importa	

	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia	
	della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Re-	
	gistro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per	
	ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la da-	
	ta di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a	
	quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente,	
	precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il pote-	
	re di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili	
	ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazio-	
	nale del Terzo settore.	
	Art. 23) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presi-	
	dente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare,	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella se-	
	de sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunio-	
	ne oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) gior-	
	ni prima della riunione stessa.	
	In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere	
	convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24	
	(ventiquattro) ore di preavviso.	
	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggio-	

	ranza dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
	Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.	
	Art. 24) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.	
	Nello specifico:	
	- elegge tra i propri componenti il presidente;	
	- elegge tra i propri componenti il vice presidente;	
	- elegge il tesoriere e il segretario;	
	- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;	
	- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;	
	- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;	
	- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge,	

	il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la	
	discussione e la sua approvazione;	
	- conferisce procure generali e speciali;	
	- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fis-	
	sandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funziona-	
	mento dell'associazione e degli organi sociali;	
	- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di	
	nuovi soci;	
	- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adotta-	
	ti dal Presidente;	
	- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 25) In caso venga a mancare in modo irreversibile	
	uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede	
	alla surroga attingendo alla graduatoria dei non elet-	
	ti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente,	
	indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.	
	In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a co-	
	loro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se	
	vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla	
	metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuo-	
	ve elezioni.	
	<u>Il Presidente</u>	
	Art. 26) Il Presidente è il legale rappresentante	
	dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura	

	in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato	
	a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi ti-	
	tolo e a rilasciarne quietanza.	
	Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri	
	o soci con procura generale o speciale. In caso di as-	
	senza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal	
	Vice Presidente vicario.	
	In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimen-	
	ti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio	
	Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati	
	motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi	
	risponde personalmente il Presidente.	
	<u>Il Tesoriere</u>	
	Art. 27) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e ag-	
	giornare i libri contabili e di predisporre il bilancio	
	sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.	
	Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con	
	banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di a-	
	prire o estinguere conti correnti, firmare assegni di	
	traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'in-	
	casso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione i-	
	nerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.	
	Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consi-	
	glio per importi il cui limite massimo viene definito	
	dal Consiglio Direttivo.	

Il Segretario

Art. 28) Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di moni-

	toraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale ed attesta che il bilan-	
	cio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo setto-	
	re. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	raggio svolto dall'Organo di controllo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qual-	
	siasi momento procedere, anche individualmente, ad atti	
	di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chie-	
	dere agli amministratori notizie sull'andamento delle o-	
	perazioni sociali o su determinati affari.	
	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al supera-	
	mento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del	
	D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In	
	tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali i-	
	scritti nell'apposito registro.	
	Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di con-	
	trollo qualora lo ritenga opportuno in ragione della	
	complessità delle attività organizzate o in ragione del-	
	la rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
	<u>Revisore legale dei conti</u>	
	Art. 30) Se l'Organo di controllo non esercita il con-	
	trollo contabile e se ricorrono i requisiti previsti	
	dall'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve no-	
	minare un Revisore legale dei conti o una Società di re-	

	visione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea	
	si riserva di stabilire il carattere monocratico o col-	
	legiale dell'organo e il numero dei componenti.	
	In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revi-	
	sore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione	
	della complessità delle attività organizzate o in ragio-	
	ne della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
	<u>Patrimonio, esercizio sociale e bilancio</u>	
	Art. 31) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'eserci-	
	zio verrà formato il bilancio che dovrà essere presenta-	
	to all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal ren-	
	diconto gestionale con l'indicazione dei proventi e de-	
	gli oneri dell'associazione e dalla relazione di missio-	
	ne che illustra le poste di bilancio, l'andamento econo-	
	mico e gestionale dell'associazione e le modalità di	
	perseguimento delle finalità statutarie.	
	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimi-	
	la virgola zero zero) il bilancio può essere redatto	
	nella forma del rendiconto finanziario per cassa.	
	Art. 32) Le entrate dell'associazione sono costituite	

	da:	
	a) quote associative degli aderenti;	
	b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Orga-	
	nismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finaliz-	
	zati al sostegno di specifiche e documentate attività o	
	progetti;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) attività di raccolta fondi;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali	
	e produttive marginali;	
	h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di	
	cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque	
	secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse	
	generale di cui all'art. 3 del presente statuto, che a	
	qualsiasi titolo pervenga all'associazione.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere seconda-	
	rio e strumentale delle attività diverse rispetto a	
	quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella	
	relazione di missione o in una annotazione in calce al	
	rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilan-	
	cio.	
	Art. 33) Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni immobili e mobili;	

	b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
	c) donazioni, lasciti o successioni;	
	d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Art. 34) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato,	
	secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il	
	conseguimento delle finalità dell'associazione.	
	Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimis-	
	sioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota so-	
	ciale rimane di proprietà dell'associazione.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-	
	nate a fondatori, associati, lavoratori e collaborato-	
	ri, amministratori ed altri componenti degli organi so-	
	ciali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipote-	
	si di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	<u>Libri sociali</u>	
	Art. 35) L'associazione deve tenere i seguenti libri so-	
	ciali:	
	a) libro degli associati;	
	b) registro dei volontari;	
	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle as-	
	semblee, in cui devono essere trascritti anche i verba-	
	li redatti per atto pubblico;	
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-	

	glio direttivo e di eventuali altri organi sociali.	
	<u>Pubblicità e trasparenza</u>	
	Art. 36) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale	
	pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'atti-	
	ività dell'associazione, con particolare riferimento ai	
	bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbli-	
	gatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e	
	deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio di-	
	rettivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.	
	Tali documenti sociali devono essere messi a disposizio-	
	ne dei soci per la consultazione anche nel caso in cui	
	siano conservati presso professionisti di cui l'associa-	
	zione si avvale.	
	Le richieste di accesso alla documentazione vengono in-	
	dirizzate al Presidente dell'associazione.	
	<u>Bilancio sociale e informativa sociale</u>	
	Art. 37) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comun-	
	que denominate, sono superiori a Euro 100.000,00 (cento-	
	mila virgola zero zero) annui, l'Associazione dovrà pub-	
	blicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio si-	
	to internet o nel sito internet della rete associativa	
	cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. n.	
	117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corri-	
	spettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti de-	
	gli organi di controllo e ai dirigenti.	

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. n. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.-

Firmato: Antonio Di Gioia - Notaio Iolanda Gabriella De

[illegible]